

La contraffazione dei prodotti cosmetici: fenomeno in espansione

M. Datti

Dal mese di Luglio 2013 il nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009, che ha sostituito la direttiva "cosmetici", garantisce un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

I prodotti cosmetici sono sostanze o miscele di sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Questi prodotti possono essere posti in libera circolazione nel mercato interno solo se conformi al nuovo regolamento.

Le nuove disposizioni hanno introdotto maggiori informazioni in etichetta, la limitazione di talune sostanze, la vigilanza sul mercato e il divieto di sperimentazione animali.

Informazioni in etichetta

L'**etichettatura** dei prodotti contribuisce alla tutela dei consumatori. I recipienti o l'imballaggio devono riportare indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Tali informazioni riguardano:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile del prodotto;
- il paese di origine dei prodotti importati;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
- la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;
- le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
- l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.

Limitazione d'impiego di talune sostanze:

Gli allegati al regolamento riportano un elenco di sostanze il cui impiego è vietato (allegato II) o limitato (allegato III) nei prodotti cosmetici.

Sono inoltre vietati alcuni coloranti (diversi da quelli dell'allegato IV), conservanti (diversi da quelli dell'allegato V) e filtri UV (diversi da quelli dell'allegato VI).

Il regolamento vieta l'impiego delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), salvo casi eccezionali.

Vigilanza sul mercato:

Per ogni prodotto immesso sul mercato deve essere designata una persona responsabile all'interno della Comunità, che garantisce la conformità dei prodotti alle disposizioni del regolamento, ovvero il rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di informazione dei consumatori.

Tale persona tiene e mette a disposizione delle autorità pubbliche la documentazione informativa sui prodotti e garantisce la tracciabilità del prodotto attraverso l'identificazione dei distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico per almeno tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

Lo stesso dicasi anche e per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.

In caso di non conformità di un prodotto, la persona responsabile adotta tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile. Se non adotta tutti gli adeguati provvedimenti, le autorità nazionali competenti possono adottare le misure correttive necessarie.

Se un prodotto, conforme ai requisiti del regolamento, presenta o potrebbe presentare un rischio grave per la salute umana, l'autorità nazionale competente adotta tutti i provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la disponibilità di tale prodotto sul mercato.

Divieto di sperimentazione animali:

Il regolamento vieta la realizzazione di sperimentazioni animali all'interno dell'Unione europea per:

- i prodotti finiti;
- gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti.

Il regolamento vieta altresì l'immissione sul mercato europeo di:

- prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale;
- prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale.

La sperimentazione animale va sostituita con metodi alternativi.